

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*

2^a **Serie speciale**: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*

3^a **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*

4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*

5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 18 maggio 2026, n. 2.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. (26G00115)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Montello e nomina del commissario straordinario. (26A02821) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Corfio. (26A02822)..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 2026.


Scioglimento del consiglio comunale di Cineto Romano e nomina del commissario straordinario. (26A02828)..... Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 18 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sima soc. coop. p.a. in liquidazione», in Lissone e nomina del commissario liquidatore. (26A02739) Pag. 7



DECRETO 18 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Ducatus Lunigianae cooperativa sociale in liquidazione», in Villafranca in Lunigiana e nomina del commissario liquidatore. (26A02740) Pag. 8

DECRETO 18 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilcostruzioni società cooperativa», in Nuraminis e nomina del commissario liquidatore. (26A02741) . Pag. 9

DECRETO 18 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Nuova Stella società cooperativa sociale in liquidazione», in Verona e nomina del commissario liquidatore. (26A02742)..... Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di clascoterone, «Winlevi». (Determina n. 684/2026). (26A02769) . Pag. 11

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di amivantamab, «Rybrevant». (Determina n. 685/2026). (26A02770) . . Pag. 13

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin, «Sitagliptin Accord». (Determina n. 686/2026). (26A02771) . Pag. 16

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERA 18 maggio 2026.

Approvazione del nuovo allegato 4 al regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. (Delibera n. 23997). (26A02790) . Pag. 19

Regione autonoma della Sardegna

DECRETO 28 maggio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Tiana e nomina del commissario straordinario. (26A02791) Pag. 38

DECRETO 28 maggio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Uras e nomina del commissario straordinario. (26A02792) . Pag. 38

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di guaifenesina, «Actigrip Tosse Mucolitico». (26A02823) Pag. 39

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vellutan» (26A02824). Pag. 40


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (26A02861)..... Pag. 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido acetilsalicilico e acido ascorbico, «Acido Acetilsalicilico e Acido Ascorbico Coop». (26A02862) Pag. 40

Rettifica della determina n. 193/2026 del 2 aprile 2026, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bisoprololo, «Bisoprololo Sandoz». (26A02863) Pag. 41

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario di Santa Maria (Brasile) (26A02793) Pag. 41



LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 18 maggio 2026, n. 2.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «regione Trentino-Alto Adige», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «regione Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

b) le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»;

c) all'articolo 4:

1) all'alea, le parole: «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali –» e le parole: «potestà di emanare norme legislative» sono sostituite dalle seguenti: «competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto,»;

2) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»;

d) all'articolo 5, alinea, le parole: «nei limiti del precedente articolo e dei principi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 e dei principi fondamentali»;

e) all'articolo 8:

1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»;

2) il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori»;

3) il numero 17) è sostituito dal seguente:

«17) viabilità, acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale»;

4) il numero 19) è sostituito dal seguente:

«19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti»;

5) al numero 24) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico»;

6) dopo il numero 29) sono aggiunti i seguenti:

«29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;

29-ter) commercio»;

f) all'articolo 9:

1) il numero 3) è abrogato;

2) al numero 9) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in quanto disciplinate dall'articolo 13»;

g) l'articolo 12 è abrogato;

h) all'articolo 20, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Presidenti delle province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonché alle connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie»;

i) all'articolo 25, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano è iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia già maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza»;



l) all'articolo 47, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione»;

m) all'articolo 50:

1) al secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico»;

2) al terzo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale»;

n) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. — Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate, rispettivamente, dal Presidente della regione o dal Presidente della provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di approvazione»;

o) all'articolo 61, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il Consiglio comunale ha la facoltà di riconoscere la sua rappresentanza nella giunta municipale con il voto della maggioranza dei suoi componenti»;

p) all'articolo 98, primo comma, le parole: «previa deliberazione del rispettivo Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «previa deliberazione della rispettiva Giunta»;

q) all'articolo 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente statuto sono sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti»;

r) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: «del presente statuto» sono inserite le seguenti: «, recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;

s) all'articolo 114, le parole: «Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Region Trentino-Südtirol/Alto Adige)».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il *Guardasigilli*: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2473):

Presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto CALDEROLI (Governo MELONI-I), il 19 giugno 2025.

Assegnato alla Commissione I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 15 luglio 2025, con il parere delle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio, turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 23 e il 29 luglio 2025; il 10 e il 24 settembre 2025.

Esaminato in Aula e approvato in sede di prima deliberazione il 7 ottobre 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1670):

Assegnato alla Commissione 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 16 ottobre 2025, con i pareri delle Commissioni 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 22 ottobre 2025; il 5, l'11 e il 26 novembre 2025.

Esaminato in Aula e approvato in sede di prima deliberazione il 21 gennaio 2026.

Camera dei deputati (atto n. 2473-B):


Nuovamente assegnato alla Commissione I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 27 gennaio 2026.

Esaminato dalla Commissione I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 25 febbraio e il 4 marzo 2026.

Esaminato in Aula il 9 marzo 2026 e approvato, in sede di seconda deliberazione, il 10 marzo 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1670-B):

Nuovamente assegnato alla Commissione 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 18 marzo 2026.



Esaminato dalla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 21 e il 22 aprile 2026.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente in sede di seconda deliberazione, il 13 maggio 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 8, 9, 20, 25, 47, 50, 55, 61, 98, 103, 107 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 20 novembre 1972, come modificato dalla presente legge costituzionale:

«Art. 4. — *In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -*, la regione ha competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto, nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, *compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva*;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8) ordinamento delle camere di commercio;
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.»

«Art. 5. — La regione, *nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 e dei principi fondamentali* stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento dei comuni;
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.»

«Art. 8. — Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, *compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva*;
- 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
- 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) *governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori*;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) *viabilità, acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale*;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, comprese la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) *assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti*;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; *piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico*;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale,

29-bis) *tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica*;

29-ter) *commercio*.».

«Art. 9. — Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

1) polizia locale urbana e rurale;

2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

3)

4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;



7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;

8) incremento della produzione industriale;

9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, *in quanto disciplinate dall'articolo 13*;

10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.».

«Art. 20. — I Presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto. *I Presidenti delle province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonché alle connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie.*

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.».

«Art. 25. — Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano è iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia già maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.».

«Art. 47. — Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la giunta provinciale e il Presidente della Provincia.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto

quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale.

Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.».

«Art. 50. — La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due o di tre vice Presidenti e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. *Il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico.* I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.


Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. *In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale.* Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.».

«Art. 61. — Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il Consiglio comunale ha la facoltà di riconoscere la sua rappresentanza nella giunta municipale con il voto della maggioranza dei suoi componenti.».



«Art. 98. — Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, *previa deliberazione della rispettiva Giunta*, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessate possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, *previa deliberazione della rispettiva giunta*.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano se trattasi della provincia di Bolzano.»

«Art. 103. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente statuto sono sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.»

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, *recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano*. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.»

«Art. 114. — La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della regione *Trentino-Alto Adige/Südtirol* (in lingua tedesca: *Region Trentino-Südtirol/Alto Adige*) sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della regione.»

26G00115

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Montello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Montello (Bergamo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 aprile 2026, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montello (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Beatrice Agata Mariano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*


ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montello (Bergamo), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Elvira Borali.

Il citato amministratore, in data 8 aprile 2026, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 29 aprile 2026.



Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montello (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Beatrice Agata Mariano, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Bergamo.

Roma, 15 maggio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A02821

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Corfinio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Corfinio (L'Aquila);

Considerato altresì che, in data 18 aprile 2026, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Corfinio (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corfinio (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Romeo Contestabile.

Il citato amministratore, in data 18 aprile 2026, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corfinio (L'Aquila).

Roma, 15 maggio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A02822

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Cineto Romano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cineto Romano (Roma);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allargata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cineto Romano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Aldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cineto Romano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare;



Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 aprile 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 29 aprile 2026.

Considerando che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compa-

tibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V., l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cineto Romano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Aldi, viceprefetto quiescenza.

Roma, 15 maggio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A02828

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sima soc. coop. p.a. in liquidazione», in Lissone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Sima soc. coop. p.a. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 6.871,00, si riscontrano debiti esi-

gibili entro l'esercizio successivo di euro 184.139,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 177.018,00;

Considerato che in data 18 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;


Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sima soc. coop. p.a. in liquidazione», con sede in Lissone (MB) (codice fiscale n. 09475780152), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Femia, nato a Roma il 1° dicembre 1972 (codice fiscale FMEMSM72T01H501T), domiciliato in Trezzano sul Naviglio (MI), viale Leonardo da Vinci n. 43.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02739

DECRETO 18 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Ducatus Lunigianae cooperativa sociale in liquidazione», in Villafranca in Lunigiana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale Ducatus Lunigianae cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 29 ottobre 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 667.019,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 940.852,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 136.747,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, contributi previdenziali e da azioni esecutive poste in essere da creditori;

Considerato che in data 26 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;


Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessività alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Ducatus Lunigianae cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Villafranca in Lunigiana (MS) (codice fiscale 01215370451), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Cargioli, nato a Sarzana (SP) il 18 settembre 1972 (codice fiscale CRGNDR-72P181449C), ivi domiciliato in Via Sarzanello n. 224/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02740

DECRETO 18 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilcostruzioni società cooperativa», in Nuraminis e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Edilcostruzioni società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2019, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.410.787,47, si riscontra una massa debitoria di euro 1.435.164,64 ed un patrimonio netto negativo di euro - 507.257,25;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, nonché da debiti erariali e previdenziali;

Considerato che in data 30 ottobre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;


Considerato che in data 6 dicembre 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al nuovo indirizzo di posta elettronica certificata risultante dalla visura camerale, che la stessa è stata consegnata e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Edilcostruzioni società cooperativa», con sede in Nuraminis (CA) (codice fiscale n. 00278530928), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Dario Mannoni, nato a Cagliari (CA) il 29 settembre 1968 (codice fiscale MNNDRA68P29B354D), ivi domiciliato in via Raffa Garzia n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02741

DECRETO 18 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Nuova Stella società cooperativa sociale in liquidazione», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,

n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Nuova Stella società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 131.690,00, si riscontra una massa debitoria di euro 197.548,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 67.996,00;

Considerato che in data 6 dicembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Nuova Stella società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Verona (VR) (codice fiscale 03536220233), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Eugenio Rigon, nato a Vicenza (VI) il 9 giugno 1967 (codice fiscale RGNGNE67H09L840D), ivi domiciliato in Contra' Porti n. 22.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02742

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di clascoterone, «Winlevi». (Determina n. 684/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consi-

glio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);


Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge n. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;



Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 novembre 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 1-5 dicembre 2025;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 27 aprile 2026 (Prot. n. 0056616-27/04/2026-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educativo del prodotto medicinale «Winlevi» (clascoterone);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

WINLEVI

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory* il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

WINLEVI

Codice ATC - Principio attivo: D10AX06 Clascoterone.

Titolare: Cassiopea S.p.a.

Cod. Procedura EMEA/H/C/006138/0000.

GUUE 21 novembre 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Adulti:

«Winlevi» è indicato per il trattamento dell'*acne vulgaris*.

Adolescenti (da 12 a < 18 anni di età):

«Winlevi» è indicato per il trattamento dell'*acne vulgaris* del viso.



Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e supervisionato da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento dell'*acne vulgaris*.

«Winlevi» è esclusivamente per uso cutaneo.

Le aree interessate devono essere pulite e asciutte prima dell'applicazione. «Winlevi» non deve essere applicato su tagli, abrasioni, cute eczematosa o ustionata dal sole. La crema deve essere applicata senza l'uso di bendaggi occlusivi per evitare un aumento del rischio di effetti indesiderati sistemici (vedere paragrafo 4.4).

L'applicazione di altri medicinali per uso cutaneo impiegati per trattare altre patologie sulle stesse aree deve avvenire almeno due (2) ore prima o dopo l'applicazione di «Winlevi». Ciò vale anche per l'uso di creme solari o emollienti.

Il paziente deve essere istruito ad applicare uno strato sottile e uniforme di «Winlevi» sulla zona interessata, massaggiando delicatamente, evitando occhi, palpebre, labbra e narici, e a lavarsi le mani dopo l'applicazione.

La crema deve essere applicata su tutta l'area interessata e non solo sulle lesioni da acne.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1927/001 A.I.C.: 052631013 /E In base 32: 1L65H5 - 10 mg/g - Crema - Uso cutaneo - tubo (alu) 10 g - 1 tubo;

EU/1/25/1927/002 A.I.C.: 052631025 /E In base 32: 1L65HK - 10 mg/g - Crema - Uso cutaneo - tubo (alu) 30 g - 1 tubo;

EU/1/25/1927/003 A.I.C.: 052631037 /E In base 32: 1L65HX - 10 mg/g - Crema - Uso cutaneo - tubo (alu) 60 g - 1 tubo.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio di «Winlevi» in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con le autorità nazionali competenti il contenuto e il formato del programma formativo, compresi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che, in ciascuno Stato membro in cui «Winlevi» è commercializzato, tutti gli operatori sanitari e i pazienti/chi li assiste che si prevede possano prescrivere o usare «Winlevi» abbiano accesso/ricevano il seguente materiale formativo:

Elenco di controllo per gli operatori sanitari

L'elenco di controllo per gli operatori sanitari deve contenere i seguenti elementi chiave:

Soppressione dell'asse HPA:

Fornire istruzioni chiare sul corretto uso di «Winlevi» (dose, schema di somministrazione e sede di applicazione rispettivamente per gli adulti e gli adolescenti);

Informare i pazienti circa il rischio di soppressione dell'asse HPA e istruirli sui segni e sintomi indicativi di questa condizione;

Monitorare l'aderenza del paziente alle raccomandazioni sull'uso corretto alle visite di *followup*;

Se si sospetta soppressione dell'asse HPA, valutare l'opportunità di monitorare i livelli sierici mattutini di cortisolo e di indirizzare il paziente a un endocrinologo per un consulto. Se la soppressione dell'HPA viene confermata, il trattamento deve essere interrotto;

Tossicità riproduttiva:

Informare il paziente sulla controindicazione all'uso durante la gravidanza, a causa del rischio di potenziali danni al feto e malformazioni congenite;

Verificare lo stato di gravidanza prima dell'avvio del trattamento;

Istruire sulla contraccezione durante il trattamento con «Winlevi», raccomandando l'uso di un metodo contraccettivo efficace;

Istruire sulla necessità di proseguire con la contraccezione fino ad almeno dieci giorni dopo l'ultima somministrazione.

Carta per il paziente (acclusa a ogni confezione di medicinale)

La carta per il paziente deve contenere i seguenti elementi chiave:

Informare il paziente sulla controindicazione all'uso durante la gravidanza, a causa del rischio di potenziali danni al feto e malformazioni congenite;

Verificare lo stato di gravidanza prima dell'avvio del trattamento;

Istruire sulla contraccezione durante il trattamento con «Winlevi», raccomandando l'uso di un metodo contraccettivo efficace;

Istruire sulla necessità di proseguire con la contraccezione fino ad almeno dieci giorni dopo l'ultima somministrazione.

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo, endocrinologo, ginecologo (RRL).

26A02769

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di amivantamab, «Rybrevant». (Determina n. 685/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento



dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie generale* - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge

8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13-17 aprile 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

RYBREVANT

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.



2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

RYBREVANT.

Principio attivo: Amivantamab.

Codice ATC - L01FX18.

EMA/X/0000268898.

Titolare: Janssen-Cilag International N.V.

GUUE 31 marzo 2026.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

La formulazione sottocutanea di «Rybrevant» è indicata:

in associazione con lazertinib per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato con delezioni nell'esone 19 o mutazioni di sostituzione L858R nell'esone 21 dell'EGFR;

in associazione con carboplatino e pemetrexed per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC avanzato con delezioni nell'esone 19 o mutazioni di sostituzione L858R nell'esone 21 dell'EGFR dopo fallimento di una precedente terapia comprendente un inibitore della tirosin-chinasi (TKI) dell'EGFR;

in associazione con carboplatino e pemetrexed per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da NSCLC avanzato con mutazioni da inserzione nell'esone 20 attivanti dell'EGFR;

in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC avanzato con mutazioni da inserzione nell'esone 20 attivanti dell'EGFR, dopo il fallimento della chemioterapia a base di platino.

Modo di somministrazione

Il trattamento con la formulazione sottocutanea di «Rybrevant» deve essere iniziato e supervisionato da un medico con esperienza nell'uso di medicinali oncologici.

Prima di iniziare la terapia con la formulazione sottocutanea di «Rybrevant», deve essere stabilito lo stato mutazionale dell'EGFR nei campioni di tessuto tumorale o di plasma utilizzando un metodo di analisi validato. Se non viene rilevata alcuna mutazione in un campione di plasma, il tessuto tumorale deve essere testato, se disponibile in quantità e qualità sufficienti, a causa del rischio di risultati falsi negativi utilizzando un *test* sul plasma. Una volta stabilito lo stato mutazionale dell'EGFR, non è necessario ripetere il *test* (vedere paragrafo 5.1).

La formulazione sottocutanea di «Rybrevant» deve essere somministrata da un operatore sanitario con accesso a supporto medico appropriato per gestire le reazioni correlate alla somministrazione in caso si verificano.

Per i pazienti che attualmente stanno assumendo la formulazione endovenosa di amivantamab, la formulazione sottocutanea di «Rybrevant» può essere usata come alternativa alla formulazione endovenosa di amivantamab a partire dalla dose programmata successiva.

Per i pazienti che attualmente stanno assumendo la formulazione sottocutanea di «Rybrevant» con un regime posologico ogni due settimane, può essere usato come alternativa un regime posologico ogni quattro settimane a partire dalla dose programmata successiva.

«Rybrevant» soluzione per iniezione è solo per uso sottocutaneo.

La formulazione sottocutanea di «Rybrevant» non è destinata alla somministrazione endovenosa e deve essere somministrata solo mediante iniezione sottocutanea, utilizzando le dosi specificate. Vedere paragrafo 6.6 per istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione.

Iniettare il volume richiesto di formulazione sottocutanea di «Rybrevant» nel tessuto sottocutaneo dell'addome nell'arco di circa cinque minuti. Non somministrare in altre sedi del corpo in quanto non sono disponibili dati.

Fare una pausa o rallentare la velocità di somministrazione se il paziente avverte dolore. Nel caso in cui il dolore non sia alleviato interrompendo o rallentando la velocità di somministrazione, è possibile scegliere un secondo sito di iniezione sul lato opposto dell'addome per somministrare la dose rimanente.

In caso di somministrazione con un *set* per infusione sottocutanea, assicurarsi che l'intera dose sia somministrata attraverso il *set* per infusione. La soluzione di cloruro di sodio 9 mg/mL (0,9%) può essere utilizzata per eliminare il medicinale rimanente attraverso la linea.


Non iniettare in tatuaggi o cicatrici oppure in zone in cui la pelle è arrossata, contusa, dolente, dura, non intatta o entro 5 cm intorno alla zona periombelicale.

I siti di iniezione devono essere alternati per le iniezioni successive.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1594/004 A.I.C.: 049823040 /E in base 32: 1HJHB0 - 2400 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 15 mL (160 mg/mL) - 1 flaconcino;

EU/1/21/1594/005 A.I.C.: 049823053 /E in base 32: 1HJHB0 - 3520 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 22 mL (160 mg/mL) - 1 flaconcino.



Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti all'art. 9 del regolamento (CE) n. 507/2006 e, di conseguenza, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare gli PSUR ogni sei mesi.

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, pneumologo, internista (RNRL).

26A02770

DETERMINA 26 maggio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin, «Sitagliptin Accord». (Determina n. 686/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;


Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di en-



trata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025 n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 marzo 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13-17 aprile 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SITAGLIPTIN ACCORD

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge

5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

SITAGLIPTIN ACCORD
Principio attivo: Sitagliptin
Codice ATC - A10BH01



EMA/H/C/005598/IB/0003/G

Titolare: Accord Healthcare, S.L.U.

GUUE 31 marzo 2026

Indicazioni terapeutiche

Per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, «Sitagliptin Accord» è indicato per migliorare il controllo glicemico:

in monoterapia:

in pazienti non adeguatamente controllati solamente con dieta ed esercizio fisico e per i quali la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza;

in duplice terapia orale in associazione con:

metformina, quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola non forniscono un adeguato controllo della glicemia. Prevenzione della nausea e del vomito acuti e ritardati, associati a chemioterapia oncologica a base di cisplatino altamente emetogena;

una sulfonilurea, quando dieta ed esercizio fisico più la dose massima tollerata di una sulfonilurea da sola non forniscono un adeguato controllo della glicemia e quando la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza;

un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPAR γ) (per es., un tiazolidinedione), quando è appropriato l'uso di un agonista PPAR γ e quando dieta ed esercizio fisico più l'agonista PPAR γ da solo non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

in triplice terapia orale in associazione con:

una sulfonilurea e metformina, quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

un agonista PPAR γ e metformina, quando è appropriato l'uso di un agonista PPAR γ e quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

«Sitagliptin Accord» è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (con o senza metformina), quando dieta ed esercizio fisico più una dose stabile di insulina non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

Modo di somministrazione

Uso orale.

«Sitagliptin Accord» può essere assunto indipendentemente dai pasti.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1633/016 - A.I.C.: 050083169/E - In base 32: 1HSFC1 - 25 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 28 compresse;

EU/1/22/1633/017 - A.I.C.: 050083171/E - In base 32: 1HSFC3 - 25 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 30 compresse;

EU/1/22/1633/018 - A.I.C.: 050083183/E - In base 32: 1HSFCH - 25 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 56 compresse;

EU/1/22/1633/019 - A.I.C.: 050083195/E - In base 32: 1HSFCV - 25 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 98 compresse;

EU/1/22/1633/020 - A.I.C.: 050083207/E - In base 32: 1HSFD7 - 25 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 100 compresse;

EU/1/22/1633/021 - A.I.C.: 050083219/E - In base 32: 1HSFDM - 50 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 28 compresse;

EU/1/22/1633/022 - A.I.C.: 050083221/E - In base 32: 1HSFDP - 50 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 30 compresse;

EU/1/22/1633/023 - A.I.C.: 050083233/E - In base 32: 1HSFF1 - 50 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 56 compresse;

EU/1/22/1633/024 - A.I.C.: 050083245/E - In base 32: 1HSFFF - 50 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 98 compresse;

EU/1/22/1633/025 - A.I.C.: 050083258/E - In base 32: 1HSFFU - 50 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 100 compresse;

EU/1/22/1633/026 - A.I.C.: 050083260/E - In base 32: 1HSFFW - 100 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 28 compresse;

EU/1/22/1633/027 - A.I.C.: 050083272/E - In base 32: 1HSFG8 - 100 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 30 compresse;

EU/1/22/1633/028 - A.I.C.: 050083284/E - In base 32: 1HSFGN - 100 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 56 compresse;

EU/1/22/1633/029 - A.I.C.: 050083296/E - In base 32: 1HSFH0 - 100 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 98 compresse;

EU/1/22/1633/030 - A.I.C.: 050083308/E - In base 32: 1HSFHD - 100 mg - Compresa rivestita con film - Uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 100 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

26A02771



COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 18 maggio 2026.

Approvazione del nuovo allegato 4 al regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. (Delibera n. 23997).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni (di seguito anche «TUF»);

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa all'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (di seguito, «Direttiva *Transparency*») e la direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva *Transparency*;

Visto il pacchetto normativo europeo del 13 dicembre 2023, relativo al punto di accesso unico europeo (*European Single Access Point* - «ESAP»), comprendente il regolamento (UE) 2023/2859, il regolamento (UE) 2023/2869 e la direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. 28, recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791 e (UE) 2024/2987, nonché recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101;

Considerato che, in attuazione della delega di cui all'art. 120, comma 4, lettera c), del TUF, l'art. 120, comma 2, del regolamento emittenti dispone che le comunicazioni in materia di partecipazioni rilevanti sono effettuate mediante l'utilizzo dei modelli previsti nell'allegato 4 dell'anzidetto regolamento, che comprende, tra l'altro, il Modello 120/A per le partecipazioni rilevanti in azioni *ex art.* 117 del regolamento emittenti, il Modello 120/B

per le partecipazioni in strumenti finanziari *ex art.* 119 del regolamento emittenti e/o per le partecipazioni aggregate nonché il Modello 120/D per la dichiarazione delle intenzioni *ex art.* 122-ter del regolamento emittenti;

Considerato che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato un modello standardizzato per la notifica delle partecipazioni rilevanti («*Standard form for notification of major holdings*»), disponibile sul proprio sito istituzionale, al fine di favorire l'armonizzazione delle informazioni a livello europeo, sebbene non in via obbligatoria;

Considerato che l'art. 23-bis della direttiva *Transparency*, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2864, prevede che, a decorrere dal 10 luglio 2026, gli Stati membri assicurino la comunicazione delle informazioni previste dalla direttiva *Transparency* all'organismo di raccolta designato al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 e che le medesime informazioni siano trasmesse in un formato per dati estraibili ovvero leggibili meccanicamente e corredate dei relativi metadati;

Considerato che appare opportuno sostituire i citati Modelli 120/A, 120/B e 120/D, con l'unico Modello 120 (TR-1), ai fini di una maggiore armonizzazione in ambito europeo, tenuto conto altresì del modello standardizzato pubblicato dall'ESMA, nonché per tenere conto delle esigenze connesse alla trasmissione delle informazioni nell'ambito della normativa in materia di ESAP;

Considerato che è a tal fine necessaria la sostituzione integrale dell'allegato 4 del regolamento emittenti, recante i modelli per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti;

Delibera:

A decorrere dal 15 giugno 2026, l'allegato 4 («Modelli di comunicazione *ex art.* 120 del decreto legislativo n. 58/1998») del regolamento emittenti è sostituito dal nuovo allegato 4 («Modelli di comunicazione per le partecipazioni in emittenti quotati (Titolo III del regolamento emittenti)») accluso alla presente delibera, contenente, tra l'altro, il nuovo Modello 120 (TR-1).

A decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 30 settembre 2026, la trasmissione del Modello 120 (TR-1) è consentita mediante il sistema informatico reso disponibile sul sito internet della Consob o, in alternativa, tramite posta elettronica. A decorrere dal 1° ottobre 2026, la trasmissione del Modello 120 (TR-1) è effettuata esclusivamente mediante utilizzo del sistema informatico disponibile sul sito internet della Consob, salvo il caso di indisponibilità tecnica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata sul sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2026

Il Presidente Vicario: MOSCA



Allegato 4*

Modelli di comunicazione per le partecipazioni in emittenti quotati (Titolo III del Regolamento Emittenti)

Indice:

I – PRECISAZIONI SULL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA

II – MODELLI DI COMUNICAZIONE


Modello 120 (TR-1) - Notifica delle partecipazioni rilevanti e dichiarazione delle intenzioni ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)

Note per la compilazione

Modello TR-2 - Notifica da parte dei *market maker* ai sensi dell’art. 119-*bis*, comma 3, lettera c) del Regolamento Consob n. 11971/99.....

Modello SFP - Notifica della detenzione di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 122-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/99

* Allegato sostituito con delibera n. 23997 del 18 maggio 2026, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.2.



I - PRECISAZIONI SULL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA

- L'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 117, 119, 119-*bis* comma 3 lett. c), 122-*bis* e 122-*ter* del Titolo III del Regolamento Consob n. 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**") richiede l'utilizzo esclusivo dei modelli di cui al presente Allegato, da inviare contestualmente alla Consob e all'emittente quotato.
- I suddetti obblighi informativi si applicano unicamente alle partecipazioni detenute nelle società aventi sede legale in Italia (o in uno Stato extra-UE purché abbiano scelto l'Italia come Stato membro d'origine) le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato italiano o di altro Stato membro dell'UE.
- Con riferimento al **Modello 120 (TR-1)**, l'obbligo di comunicazione verso la Consob può essere assolto mediante il sistema informatico reso disponibile sul sito internet della stessa Autorità, che consente la compilazione del modello e la sua trasmissione direttamente tramite Web. Soltanto in caso di indisponibilità tecnica del sistema informatico, sarà temporaneamente consentita la trasmissione del Modello 120 (TR-1), in formato PDF, tramite posta elettronica:
 - all'indirizzo consob@pec.consob.it solo se inoltrato da un account italiano di Posta Elettronica Certificata del soggetto tenuto all'obbligo di notifica o soggetto da lui delegato, ovvero,
 - all'indirizzo protocollo@consob.it se inoltrato da un account di posta elettronica ordinaria, purché sottoscritto con una Firma Elettronica Qualificata (es. Firma Digitale) o Firma Elettronica Avanzata del soggetto tenuto all'obbligo di notifica o soggetto da lui delegato.
- Con riferimento al **Modello TR-2** e al **Modello SFP**, l'obbligo di comunicazione verso la Consob può essere assolto unicamente tramite posta elettronica, trasmettendo il modello a uno dei suddetti indirizzi.
- In tutti i casi, il soggetto tenuto all'obbligo di notifica è responsabile della contestuale trasmissione del modello all'emittente quotato interessato, tramite i canali indicati da quest'ultimo.
- Si ricorda che per le persone giuridiche (incluse le ditte individuali) che effettuano operazioni in strumenti finanziari è richiesto di fornire il proprio codice identificativo LEI (*Legal Entity Identifier*).



II – MODELLI DI COMUNICAZIONE

Modello 120 (TR-1) per la notifica delle partecipazioni rilevanti e per la dichiarazione delle intenzioni

ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza")ⁱ

(da inviarsi al relativo emittente e alla Consob)ⁱⁱ

I) NOTIFICA DI PARTECIPAZIONE RILEVANTE

1. Identità dell'emittente azioni quotateⁱⁱⁱ

Ragione sociale:

Codice LEI:

Indirizzo della sede legale:

2. Motivazione della notifica

- notifica obbligatoria; aggiornamento volontario di una notifica precedente;
 rettifica di una notifica precedente inviata in data: [gg/mm/aaaa]
 aggiornamento della dichiarazione delle intenzioni nei sei mesi successivi all'invio

La variazione oggetto della notifica è dovuta a: (selezionare la/le casella/e appropriata/e)

acquisizione o cessione di azioni con diritto di voto:

- sul mercato;
 fuori mercato;
 nell'ambito di un'offerta pubblica d'acquisto o scambio;
 nell'ambito di un aumento di capitale;
 altro (specificare):^{iv}

attribuzione o trasferimento del diritto di voto per usufrutto, pegno, delega, contratto di gestione, ecc.

acquisizione o cessione di strumenti finanziari

evento che ha determinato una modifica della ripartizione/breakdown dei diritti di voto

maturazione o perdita della maggiorazione del diritto di voto

variazione passiva a seguito di una modifica del capitale sociale o dell'ammontare dei diritti di voto

acquisizione o perdita del controllo di una società che detiene la partecipazione o altre variazioni nella catena delle società controllate

perdita della qualifica di PMI ai sensi del TUF da parte dell'emittente

altro (specificare):^v

3. Identità del soggetto tenuto all'obbligo di notifica^{vi}


Nome e cognome / Ragione sociale:

Codice LEI (ove applicabile):

Città e Stato sede legale (ove applicabile):

4. Nome dell'azionista effettivo o degli azionisti effettivi (se diverso/i dal precedente punto 3)^{vii}

Nome e cognome / Ragione sociale:



5. Data in cui la soglia è stata oltrepassata o raggiunta, ovvero in cui è sorto l'obbligo di notifica^{viii}

Data: [gg/mm/aaaa]

Soglia per la partecipazione in azioni (diritti di voto):^{ix} in salita in discesa nessuna; 3% (solo per gli emittenti che non sono PMI); 5%; 10%; 15%; 20%; 25%;
 30%; 50%; 66,(6)%; 90%Soglia per la partecipazione in strumenti finanziari e/o aggregata:^x in salita in discesa nessuna; 5%; 10%; 15%; 20%; 25%; 30%; 50%; 66,(6)%**6. Posizione complessiva del soggetto tenuto all'obbligo di notifica**

	% dei diritti di voto allegati alle azioni (totale alla voce 7.A)	% dei diritti di voto attraverso strumenti finanziari (totale delle voci 7.B.1 + 7.B.2)	Totale di entrambe le % (di cui alle voci 7.A + 7.B)	Numero totale dei diritti di voto nel capitale sociale dell'emittente ^{xi}
Situazione risultante alla data in cui la soglia è stata oltrepassata o raggiunta <i>[formato richiesto 0,00%]</i>				
Posizione risultante dalla precedente notifica (ove applicabile)				

7. Dettagli della situazione risultante alla data in cui la soglia è stata oltrepassata o raggiunta^{xii}**A: Diritti di voto allegati alle azioni^{xiii}**

Classe/tipologia delle azioni (indicare il codice ISIN)	Numero di azioni con voto		Numero dei diritti di voto		% dei diritti di voto <i>[formato richiesto 0,00%]</i>	
	Titolarità diretta (art. 117 RE e art. 9 Dir. 2004/109/CE)	Titolarità indiretta (art. 118 RE e art. 10 Dir. 2004/109/CE)	Titolarità diretta (art. 117 RE e art. 9 Dir. 2004/109/CE)	Titolarità indiretta (art. 118 RE e art. 10 Dir. 2004/109/CE)	Titolarità diretta (art. 117 RE e art. 9 Dir. 2004/109/CE)	Titolarità indiretta (art. 118 RE e art. 10 Dir. 2004/109/CE)
SUBTOTALE 7.A						
Quota su cui il diritto di voto non viene esercitato:						

A.1 Indicare perché i diritti di voto non vengono esercitati in tutto o in parte*(se è stato compilato il rigo soprastante)*


- Azioni proprie dell'emittente quotato
 Il diritto di voto relativo alle azioni è stato ceduto/attribuito a terzi (ad es. nuda proprietà o delega del voto, specificare)
 Il diritto di voto relativo alle azioni è sospeso per decisione dell'Autorità Giudiziaria o di altra autorità (specificare)
 Altro (specificare):



A.2 Indicare perché i diritti di voto sono attribuiti al soggetto tenuto all'obbligo di notifica (se è stata indicata una titolarità indiretta)				
(selezionare una o più opzioni)	Numero di azioni	Numero di diritti di voto	% dei diritti di voto	Altri dettagli
Usufruttuario delle azioni o creditore pignoratizio a cui spetta il diritto di voto				Data di cessazione: [gg/mm/aaaa]
Intestatario conto terzi o depositario delle azioni che esercita il voto discrezionalmente				Data di cessazione: [gg/mm/aaaa]
Delegato al voto in assenza di istruzioni del proprietario				Data di cessazione: [gg/mm/aaaa]
Accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del diritto di voto				Data di cessazione: [gg/mm/aaaa]
Società di gestione/soggetto abilitato ovvero società controllante una società di gestione/soggetto abilitato				[] Utilizzo dell'esenzione per le partecipazioni gestite tra il 3% e il 5% ^{xiv}
Diritti di voto detenuti o esercitati da un'impresa controllata				
Eventuali informazioni aggiuntive:				

B.1: Strumenti finanziari ex art. 116-terdecies, c. 1, lett. d) RE (partecipazioni potenziali) e art. 13(1)(a) Dir. 2004/109/CE				
Tipo di strumento finanziario ^{xv}	Data/e di scadenza ^{xvi} [gg/mm/aaaa]	Periodo di Esercizio/ Conversione ^{xvii}	Numero di diritti di voto acquistabili nel caso di esercizio/conversione dello strumento	% dei diritti di voto [formato rich. 0,00%]
SUBTOTALE 7.B.1				
Eventuali informazioni aggiuntive sugli strumenti finanziari (es. condizioni dei contratti):				

B.2: Strumenti finanziari aventi effetti economici simili alle azioni ex art. 116-terdecies, c. 1, lett. d1) RE (altre posizioni lunghe) e art. 13(1)(b) Dir. 2004/109/CE					
Tipo di strumento finanziario ^{xv}	Data/e di scadenza ^{xvi} [gg/mm/aaaa]	Periodo di Esercizio/ Conversione ^{xvii}	Regolamento fisico o in denaro ^{xviii}	Numero di diritti di voto	% dei diritti di voto [formato rich. 0,00%]
SUBTOTALE 7.B.2					
Eventuali informazioni aggiuntive sugli strumenti finanziari (es. condizioni dei contratti, eventuale fattore delta applicato):					



II. DICHIARAZIONE DELLE INTENZIONI

1. Soglia che fa sorgere l'obbligo della dichiarazione^{xxiv}

Non applicabile^{xxv}

Soglia raggiunta o superata con la partecipazione in azioni (diritti di voto):

10%; 20%; 25%; nessuna di queste

Soglia raggiunta o superata con la partecipazione in strumenti finanziari e/o aggregata:

10%; 20%; 25%; nessuna di queste

2. Eventuale motivo di esenzione dall'obbligo della dichiarazione

(art.122-ter, comma 1, del Regolamento Emittenti)

ricorre uno dei casi indicati dall'articolo 49, comma 1 del Regolamento Emittenti, lettere:

a), limitatamente all'ipotesi in cui un socio dispone da solo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'emittente quotato;

c) se la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento infragruppo;

d) se il raggiungimento o superamento della soglia è determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti;

h) se la partecipazione è acquisita a seguito di successioni o atti tra vivi a titolo gratuito;

l'acquisto della partecipazione è anche idoneo a determinare l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106, commi 1 o 1-bis, del Testo unico, e ricorre una delle esenzioni previste dall'articolo 49, comma 1, lettere b) o g) del Regolamento Emittenti;

il raggiungimento o il superamento delle soglie è determinato (passivamente) da modifiche del capitale sociale e/o del numero dei diritti di voto, sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente ai sensi dell'articolo 85-bis del Regolamento Emittenti;

l'acquisto della partecipazione è effettuato, anche in forma aggregata, da:

società di gestione nell'ambito delle attività di gestione di cui all'articolo 116-terdecies, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti, esercitata secondo le condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE;

soggetti extra-UE che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE;

FIA italiani non riservati a investitori professionali e FIA UE la cui normativa nazionale applicabile preveda limiti all'investimento e condizioni equivalenti a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FIA non riservati a investitori professionali;

l'acquisto della partecipazione determina l'obbligo o è effettuato nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto o scambio comunicata al mercato.

3. Contenuto della dichiarazione^{xxvi}

(se non è stato indicato nulla al punto 2)

a) i modi di finanziamento dell'acquisizione:



b) se agisce solo o in concerto:

c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera:

d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte:

e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente:

Eventuali osservazioni e informazioni aggiuntive:^{xxvii}

Data	Firma
------	-------



ALLEGATO (da trasmettere solo alla Consob e non al relativo emittente)**A: IDENTITÀ DEL SOGGETTO TENUTO ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA^{xxviii}****Nome e cognome/Ragione sociale*****Nazionalità*****Data di nascita** (obbligatorio in caso di persone fisiche)**Codice LEI** (obbligatorio per le persone giuridiche che effettuano operazioni in strumenti finanziari)**Codice fiscale/ Partita IVA** (obbligatorio in caso di soggetti italiani)**Indirizzo della residenza/sede legale*****Posta Elettronica Certificata** (ove disponibile)**E-Mail*****Numero di telefono*****Altre informazioni utili** (indicare almeno una persona da contattare in caso di persone giuridiche)**B: IDENTITÀ DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA NOTIFICA** (se diverso dal precedente punto A)**Nome e cognome/Ragione sociale*****Codice LEI** (obbligatorio per le persone giuridiche che effettuano operazioni in strumenti finanziari)**Codice fiscale/ Partita IVA** (obbligatorio in caso di soggetti italiani)**Indirizzo di contatto/sede legale*****E-Mail*****Numero di telefono*****Persona da contattare per questa dichiarazione** (obbligatorio in caso di persone giuridiche)**Altre informazioni utili** (es. rapporto funzionale con la persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di notifica)**C: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** (es. in merito a variazioni intervenute nei dati anagrafici/societari)^{xxix}

NB: I campi contrassegnati da asterisco (*) sono obbligatori.



Note per la compilazione

ⁱ Le disposizioni attuative dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza ("TUF") sono contenute negli articoli da 117 a 122-ter del Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti" o "RE") e recepiscono le previsioni in materia di partecipazioni rilevanti della Direttiva 2004/109/CE cd. "Transparency" ("Direttiva").

ⁱⁱ Il Modello 120 (TR-1) deve essere trasmesso, alla Consob e all'emittente quotato partecipato, entro 4 giorni di negoziazione dalla data in cui è sorto l'obbligo di notifica.

ⁱⁱⁱ Ragione sociale completa e altri dati anagrafici dell'emittente delle azioni quotate a cui si riferiscono i diritti di voto ovvero delle azioni quotate sottostanti gli strumenti finanziari. Le azioni soggette all'obbligo della presente notifica sono unicamente quelle emesse da società aventi sede legale in Italia (o in uno Stato extra-UE purché abbiano scelto l'Italia come Stato membro d'origine) le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato italiano o di altro Stato membro dell'UE.

^{iv} Ulteriori casi di acquisizione o cessione di azioni con diritto di voto possono includere l'acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi, la successione *mortis causa*, la costituzione di un prestito, la conversione in azioni ordinarie di altri titoli, ecc.

^v Ulteriori variazioni oggetto di notifica possono includere l'inizio delle negoziazioni o il *translisting* delle azioni dell'emittente sul mercato regolamentato, operazioni di fusione/scissione dell'emittente, modifiche della partecipazione (es. per scadenza degli strumenti finanziari), venir meno per l'azionista dello *status* di società controllata e della relativa esenzione dall'obbligo di notifica, azione di concerto.

^{vi} Si intende la denominazione completa della persona fisica o giuridica che: (i) detiene la proprietà delle azioni; (ii) acquisisce, dispone di ovvero esercita i diritti di voto nei casi previsti dall'art. 118, c. 1, da lett. a) a lett. d) e comma 3 del RE (art. 10, da lett. (b) a lett. (h) della Direttiva); o (iii) detiene, anche tramite società controllate, gli strumenti finanziari di cui all'art. 119 del RE (art. 13(1) della Direttiva). Con riguardo al punto (ii), si fornisce il seguente elenco, a titolo esemplificativo, dei soggetti che dovrebbero essere menzionati:

- nei casi di partecipazione detenuta da un soggetto tramite una o più società controllate, di cui all'art. 118, c. 3, del RE (art. 10, lett. (e) della Direttiva), il soggetto al vertice della catena di controllo. La società controllata può essere a sua volta tenuta, individualmente, ad obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 117 o dell'art. 118, c. 1 del RE (art. 9 e art. 10, lettere da (a) a (d), della Direttiva), ferma restando l'esenzione prevista per la società controllata se l'obbligo di notifica è assolto dal soggetto controllante (art. 119-bis, c. 1 del RE e art. 12, c. 3 della Direttiva). È sempre preferibile che la notifica sia effettuata a livello del soggetto controllante ultimo, anche nei casi in cui una soglia sia superata, in salita o in discesa, dalla sola società controllata;

- nei casi di usufrutto o pegno cui all'art. 118, c. 1, lett. a) del RE (art. 10, lett. (c) e (d) della Direttiva), l'usufruttuario o creditore pignoratizio, a condizione che eserciti discrezionalmente i diritti di voto relativi alle azioni, fermo restando l'obbligo dell'azionista di cui al punto (i) che ha costituito l'usufrutto (nudo proprietario) o il pegno;

- nei casi di intestazione conto terzi o deposito di cui all'art. 118, c. 1, lett. b) del RE (art. 10, lett. (f) e (g) della Direttiva), l'intestatario conto terzi o il depositario delle azioni, a condizione che eserciti discrezionalmente i relativi diritti di voto, fermo restando, in caso di deposito, l'obbligo dell'azionista di cui al punto (i) che ha depositato le azioni;

- nei casi di delega di cui all'art. 118, c. 1, lett. c) del RE (art. 10, lett. (h) della Direttiva), il soggetto delegato al voto (es. la società di gestione, il general partner, l'investment manager, ecc.), a condizione che possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto, fermo restando l'obbligo dell'azionista di cui al punto (i) che ha conferito la delega;

- nei casi di trasferimento retribuito del diritto di voto di cui all'art. 118, c. 1, lett. d) del RE (art. 10, lett. (b) della Direttiva), il soggetto che ha titolo ad esercitare i diritti di voto ai sensi delle previsioni contrattuali, fermo restando l'obbligo dell'azionista di cui al punto (i) che ha ceduto il diritto di voto mediante un trasferimento provvisorio e retribuito.

^{vii} Applicabile nei casi previsti dall'art. 118, c.1, da lett. a) a lett. d) e c. 3 del RE (art. 10 da lett. (b) a lett. (h) della Direttiva): indicare la denominazione completa dell'azionista che è la controparte del soggetto tenuto all'obbligo di notifica indicato al precedente punto 3 (es. fondi gestiti dalle società di gestione, nudo proprietario, ecc.), ovvero della società controllata da tale soggetto che detiene direttamente le azioni o gli strumenti finanziari, salvo che la percentuale dei relativi diritti di voto sia inferiore alla soglia minima per la notifica prevista dagli artt. 117 e 119 del RE.

^{viii} La data in cui la soglia è oltrepassata (in salita o in discesa) o raggiunta è da intendersi quale la data in cui l'acquisizione ovvero la cessione si è perfezionata (es. la data di conclusione dell'accordo nel caso di compravendita; la data di consegna dei titoli nel caso di prestito) o in cui si è verificato il diverso evento che ha fatto sorgere l'obbligo di notifica (es. la data di inizio delle negoziazioni delle azioni dell'emittente su un mercato regolamentato; la data in cui l'emittente ha comunicato la perdita della qualifica di PMI ai sensi del TUF; la data in cui è venuta meno per l'azionista l'esenzione prevista dall'articolo 119-bis, c. 1 del RE; ecc.). Per i superamenti di soglia passivi (in salita o in discesa), rileva la data di efficacia dell'evento societario ovvero la data di validità del nuovo capitale sociale o ammontare dei diritti di voto comunicato dall'emittente ai sensi dell'art. 85-bis del RE.



^{ix} Indicare la soglia il cui superamento, in salita o in discesa, ha fatto sorgere l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 117 del RE. In caso di superamento contemporaneo di più soglie, in salita o in discesa, o comunque nell'arco di una stessa giornata di negoziazione, indicare la soglia rispettivamente più alta o più bassa superata. Se la partecipazione è detenuta da una società di gestione o soggetto abilitato che può avvalersi dell'esenzione prevista dall'art. 119-bis, commi 7 e 8 del RE, la soglia più bassa è il 5% anche in caso di emittenti che non sono PMI.

^x Indicare la soglia il cui superamento, in salita o in discesa, ha fatto sorgere l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 119, c. 1 e/o 2, del RE. In caso di superamento contemporaneo di più soglie, in salita o in discesa, indicare la soglia rispettivamente più alta o più bassa superata.

^{xi} Indicare il numero totale dei diritti di voto che risulta alla data in cui è sorto l'obbligo di notifica (come reso noto dall'emittente con comunicato diffuso ai sensi dell'art. 85-bis del RE), tenendo conto di tutte le azioni dell'emittente dotate di diritto di voto (inclusi i titoli di deposito rappresentativi di azioni, come ADR e GDR, e le eventuali altre categorie di azioni non ammesse a quotazione), anche nel caso in cui il relativo diritto di voto sia sospeso (es. azioni proprie), e conteggiando gli eventuali diritti di voto multipli derivanti dalla maggiorazione del voto o dall'emissione di azioni a voto plurimo.

^{xii} Anche nel caso in cui la partecipazione sia scesa al di sotto della soglia minima applicabile ai sensi degli artt. 117 e 119 del RE, indicare sempre il numero di azioni o di strumenti finanziari e la percentuale di partecipazione detenuta.

^{xiii} In caso di una combinazione di "partecipazione diretta" (in qualità di proprietario o prestatario) e "partecipazione indiretta" (acquisizione, disposizione o esercizio dei diritti di voto e/o partecipazione detenuta tramite società controllate), ripartire il numero e la percentuale dei diritti di voto nelle colonne "titolarità diretta" e "titolarità indiretta" e fornire gli ulteriori dettagli richiesti nel quadro A.2; nel caso in cui non ci sia tale combinazione, lasciare la relativa colonna in bianco.

^{xiv} In caso di raggiungimento o superamento della soglia del 5%, sia in salita che in discesa, indicare se il soggetto tenuto all'obbligo, o la società di gestione controllata, si avvale dell'esenzione dall'obbligo di notificare il superamento o la riduzione al di sotto della soglia del 3% dei diritti voto, applicabile nei casi previsti dall'art. 119-bis, commi 7 e 8 del RE.

^{xv} Indicare il tipo di strumento finanziario, facendo riferimento, ove applicabile, all'elenco indicativo pubblicato dall'ESMA (Reference 2015/1598) degli strumenti finanziari che sono soggetti agli obblighi di notifica ai sensi dell'art. 13, c. 1-bis, della Direttiva.

^{xvi} Data di maturazione/scadenza dello strumento finanziario, cioè la data in cui il diritto di acquistare le azioni sottostanti viene meno.

^{xvii} Indicare se lo strumento finanziario prevede una data o un periodo per essere esercitato/convertito, specificando tale periodo (es. un intervallo di date o una volta ogni tre mesi a decorrere da una certa data).

^{xviii} Nel caso di strumenti con regolamento in denaro, il numero massimo e la relativa percentuale dei diritti di voto devono essere indicati sulla base dell'aggiustamento per il fattore delta ai sensi dell'art. 119, c. 4-bis del RE (art. 13(1a) della Direttiva).

^{xix} La catena di controllo completa, a partire dalla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena, deve essere rappresentata anche nei casi in cui la soglia rilevante sia oltrepassata o raggiunta esclusivamente a livello di una società controllata e la notifica sia effettuata dalla stessa società controllata (art. 119-bis, c. 2 del RE), poiché solo in tal modo il mercato è informato della struttura completa del gruppo. In caso di catene multiple attraverso le quali i diritti di voto e/o gli strumenti finanziari siano effettivamente detenuti, tali catene partecipative devono essere elencate separatamente - catena per catena - lasciando uno spazio bianco tra le diverse catene (es: A, B, C, spazio bianco, A, B, D, spazio bianco, A, E, F ecc.). In caso di variazioni intervenute nella catena di controllo rispetto alla precedente notifica, ovvero di rapporti di controllo tra i soggetti della catena diversi dal controllo di diritto, è possibile fornire ulteriori dettagli al successivo punto 10.

^{xx} Il nome delle società controllate attraverso le quali i diritti di voto e/o gli strumenti finanziari sono direttamente detenuti deve essere sempre indicato, indipendentemente dalla circostanza che la società controllata oltrepassi o raggiunga individualmente la soglia minima di notifica.

^{xxi} Mentre i nomi delle diverse società controllate devono essere forniti in ogni caso, le percentuali di partecipazione nell'emittente devono essere fornite solo se raggiungono o superano la soglia minima applicabile (3% o 5% a seconda dei casi) e solo accanto ai nomi delle società che sono titolari dirette o esercitano direttamente i relativi diritti di voto, perché l'attribuzione indiretta dei diritti di voto ad un soggetto per il solo fatto di essere un'impresa madre è già resa trasparente fornendo la sua posizione nella catena di controllo.

^{xxii} Nel caso in cui i diritti di voto indicati alla voce 7.A siano stati acquisiti, in tutto o in parte, tramite la costituzione di un prestito titoli, si chiede di specificare se il contratto di prestito è stato sottoscritto dal soggetto tenuto all'obbligo di notifica ovvero da una società controllata (salvo che la percentuale dei diritti di voto ricevuti in prestito dalla società controllata sia inferiore alla soglia minima per la notifica prevista dall'art. 117 del RE), il numero e la percentuale dei diritti di voto oggetto del prestito e la data della loro restituzione, ovvero le clausole del contratto relative alla durata del prestito.



Si ricorda, invece, che i diritti di voto relativi alle azioni cedute a prestito non devono essere computati ai fini del calcolo della partecipazione effettiva (voce 7.A) ma devono essere computati ai fini della partecipazione detenuta attraverso strumenti finanziari (voci 7.B.1 + 7.B.2) e della partecipazione aggregata (di cui alle voci 7.A + 7.B).

^{xxiii} Ulteriori informazioni da indicare possono riguardare, ad esempio: il possesso di diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione di enti creditizi e imprese d'investimento comunitari, non conteggiati alla voce 7.A ai sensi dell'art. 119-bis, c. 4 del RE (art. 9, c. 6 della Direttiva); le informazioni richieste, in caso di partecipazione detenuta direttamente o indirettamente da un *trust*, dalla Comunicazione Consob n. 0066209 del 2013; l'avvalersi, da parte del soggetto tenuto all'obbligo di notifica ovvero del soggetto controllante, dell'esenzione dall'obbligo di aggregare le partecipazioni gestite da società controllate ai sensi dell'art. 119-ter c. 1 e 2 (art. 12, c. 4 e 5 della Direttiva); la descrizione delle variazioni intervenute nella catena di controllo rispetto alla precedente notifica, ovvero di fattispecie di controllo tra i soggetti della catena diverse dal controllo di diritto; l'acquisizione, il perdurare o la perdita del controllo di fatto esercitato sull'emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF; il rinvio a eventuali comunicati diffusi al pubblico dall'investitore o dall'emittente in merito all'operazione oggetto di notifica.

^{xxiv} Ai sensi dell'art. 120 c. 4-bis del TUF, in occasione dell'acquisto di una partecipazione rilevante ai sensi degli artt. 117 e 119 del RE che raggiunga o superi le soglie del 10%, 20% e 25%, il soggetto tenuto all'obbligo di notifica deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire con il suo investimento nel corso dei sei mesi successivi. Per acquisto della partecipazione si intende anche quello conseguito per effetto della maturazione del voto maggiorato o indirettamente tramite l'acquisizione del controllo di una società che già detiene una partecipazione superiore al 10%, 20% o 25%.

^{xxv} Selezionare in caso di non applicabilità della norma primaria (ad es. in caso di azioni proprie acquistate da parte dell'emittente o di partecipazioni già detenute dai soci prima dell'ammissione a quotazione dei titoli sul mercato regolamentato) oppure in casi particolari da valutare caso per caso.

^{xxvi} Ai sensi dell'art. 120 c. 4-bis del TUF, se nel termine di sei mesi dall'invio della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza indugio trasmessa alla Consob e all'emittente. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine iniziale di sei mesi.

^{xxvii} Ulteriori osservazioni da indicare possono includere il rinvio a comunicati o documenti diffusi al pubblico in merito all'acquisizione e, nel caso di aggiornamento di una dichiarazione entro i sei mesi dall'invio, informazioni sulle circostanze oggettive sopravvenute che hanno motivato il cambiamento delle intenzioni dichiarate in precedenza.

^{xxviii} Nel caso di persona fisica, si raccomanda di fornire, come indirizzo di residenza e, se disponibile, di posta elettronica certificata, i recapiti personali del soggetto tenuto all'obbligo di notifica.

^{xxix} Segnalare qui ogni eventuale variazione o integrazione dei dati anagrafici o societari, sia del soggetto tenuto all'obbligo di notifica sia di quello che effettua la dichiarazione, rispetto a quanto indicato nella precedente notifica, ovvero rispetto ai dati che risultano già in possesso della Consob (es. cambio di denominazione o di indirizzo, aggiunta del codice LEI o dell'indirizzo PEC personale, ecc.).



Modello TR-2 per la notifica da parte dei *market maker*

ai sensi dell'art. 119-*bis*, comma 3, lettera c) del Regolamento Emittenti


(da inviarsi al relativo emittente e alla Consob)*

1. Identità del <i>market maker</i>
Nome e cognome/Ragione sociale
Codice LEI (obbligatorio per le persone giuridiche che effettuano operazioni in strumenti finanziari)
Indirizzo (sede legale per le persone giuridiche)
Numero di telefono
E-mail
Altre informazioni utili (almeno una persona di riferimento per le persone giuridiche)

2. Identità del notificante (se diverso dal soggetto al punto 1)
Nome e cognome/Ragione sociale
Codice LEI (obbligatorio per le persone giuridiche che effettuano operazioni in strumenti finanziari)
Indirizzo (sede legale per le persone giuridiche)
Numero di telefono
E-mail
Altre informazioni utili (es. relazione funzionale con la persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di notifica)

3. Motivo della notifica
<input type="checkbox"/> Il <i>market maker</i> di cui al punto 1 intende esercitare attività di <i>market making</i> in relazione all'emittente seguente
<input type="checkbox"/> Il <i>market maker</i> di cui al punto 1 cessa di esercitare attività di <i>market making</i> in relazione all'emittente seguente
Emittente
Codice LEI

* Il Modello TR-2 deve essere trasmesso, alla Consob e all'emittente quotato partecipato, entro 5 giorni di negoziazione dalla data in cui è sorto l'obbligo di notifica.



4. Qualora il *market maker* di cui al punto 1 intenda esercitare attività di market making, indicare:

L'autorità competente che ha autorizzato il *market maker* a norma della direttiva 2004/39/CE:

La data di ottenimento dell'autorizzazione:

In caso di acquisizione o cessione di una partecipazione, anche potenziale, la data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia:

5. Il *market maker* di cui al punto 1 dichiara di non intervenire nella gestione dell'emittente di cui al punto 3, né di esercitare alcuna influenza su tale emittente affinché compri tali azioni o ne sostenga il prezzo.

Data	Firma
------	-------



Modello SFP per la notifica della detenzione di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 122-bis del Regolamento Emittenti

(da inviarsi al relativo emittente e alla Consob)*

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

QUADRO 1.1 TIPO DICHIARAZIONE	
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti

QUADRO 1.2 SOGGETTO TENUTO ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA					
Persona fisica Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale			Persona giuridica Ragione sociale Eventuale sigla sociale Forma giuridica Data di costituzione Codice fiscale Codice LEI		
Indirizzo residenza o sede legale	Comune	Cap	Provincia	Stato	Telefono E-mail


QUADRO 1.3 EMITTENTE QUOTATO OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE			
Ragione sociale Forma giuridica Codice LEI			
STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE			
Numero totale strumenti posseduti		% sul totale degli strumenti della medesima categoria	
Numero strumenti con diritto di voto posseduti		% sul totale degli strumenti della medesima categoria	
Causale dichiarazione**		% precedente comunicata	

Data dell'operazione: [GG/MM/AAAA]

Eventuali soggetti interposti tra il soggetto tenuto all'obbligo di notifica e il titolare diretto degli strumenti finanziari:

* Il Modello SFP deve essere trasmesso, alla Consob e all'emittente quotato partecipato, entro 5 giorni di negoziazione dalla data in cui è sorto l'obbligo di notifica.

** Indicare il numero corrispondente al motivo per cui si effettua la dichiarazione: '1': superamento della prima soglia di rilevanza; '2': successive variazioni rilevanti di una partecipazione già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione complessiva entro la prima soglia di rilevanza; '3': riduzione entro la prima soglia di rilevanza.



SEZIONE 2: TITOLARE DIRETTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

QUADRO 2.1 PARTECIPANTE					
Persona fisica Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale			Persona giuridica Ragione sociale Eventuale sigla sociale Forma giuridica Data di costituzione Codice fiscale Codice LEI		
Indirizzo residenza o sede legale	Comune	Cap	Provincia	Stato	Telefono

QUADRO 2.2 PARTECIPATA					
Ragione sociale Eventuale sigla sociale Forma giuridica Data di costituzione Codice fiscale Codice LEI					
Indirizzo sede legale	Comune	Cap	Provincia	Stato	Telefono

QUADRO 2.3 STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI				
TITOLO DI POSSESSO	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO	
	Numero Strumenti Finanziari Votanti		Numero Strumenti Finanziari Votanti	
Proprietà Intestazione conto terzi Gestione del risparmio Pegno Usufrutto Deposito Delega Trasferimento retribuito del diritto di voto				
TOTALE				
% sul totale strumenti finanziari della medesima categoria				

Eventuali osservazioni:

Si allegano: [] Allegato A; [] Allegato B; [] Allegato C; [] Allegato D



SEZIONE 3: ALLEGATI**Allegato A**

Eventuale soggetto a cui il dichiarante ha ceduto il diritto di voto sui propri strumenti

QUADRO 3.1 SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO					
Persona fisica Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale			Persona giuridica Ragione sociale Eventuale sigla sociale Forma giuridica Data di costituzione Codice fiscale Codice LEI		
Indirizzo di residenza o sede legale	Comune	Cap	Provincia	Stato	Telefono


Titolo in base al quale viene esercitato il diritto di voto	Numero Strumenti Votanti
Pegno Usufrutto Prestatario o Riportatore Deposito Delega Trasferimento retribuito del diritto di voto	
TOTALE	
% sul totale strumenti della medesima categoria	

Allegato B

Società fiduciaria o interposta persona titolare degli strumenti finanziari

QUADRO 3.2 SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA					
Se interposta persona Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale			Se società fiduciaria Ragione sociale Eventuale sigla sociale Forma giuridica Data di costituzione Codice fiscale Codice LEI		
Indirizzo di residenza o sede legale	Comune	Cap	Provincia	Stato	Telefono

	Numero Strumenti Votanti	di cui senza voto
TOTALE		
% sul totale strumenti della medesima categoria		



Allegato C

Soggetti proprietari degli strumenti finanziari intestati al dichiarante a titolo di "intestazione conto terzi"

QUADRO 3.3	
Numero dei soggetti che hanno ceduto l'intestazione al dichiarante	

QUADRO 3.4 SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI INTESATATI AL DICHIARANTE					
Persona fisica Cognome Nome Sesso Luogo di Nascita Data di Nascita Codice Fiscale			Persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale codice LEI		
Indirizzo di residenza o sede legale	Comune	Cap	Provincia	Stato	Telefono

	Numero Strumenti Votanti	di cui senza voto
TOTALE		
% sul totale strumenti della medesima categoria		

Allegato D


Proprietari degli strumenti finanziari il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce

QUADRO 3.5	
Numero dei soggetti proprietari	

QUADRO 3.6 SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI DEI QUALI E' PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO					
Persona fisica Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale			Persona giuridica Ragione sociale Eventuale sigla sociale Forma giuridica Data di costituzione Codice fiscale Codice LEI		
Indirizzo di residenza o sede legale	Comune	Cap	Provincia	Stato	Telefono

	Numero Strumenti Votanti
TOTALE	
% sul totale strumenti della medesima categoria	

Data	Firma
------	-------



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 28 maggio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Tiana e nomina del commissario straordinario.

LA PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005 sopraccitata, che prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, si dispone:

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 27/1 del 27 maggio 2026, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, si dispone:

di sciogliere il consiglio comunale di Tiana e di nominare il commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, nella persona della dott.ssa Anna Bonu;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il rinnovo del consiglio comunale deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge;

di condizionare sospensivamente gli effetti della nomina alla positiva verifica, da parte della Direzione generale degli enti locali e finanze dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa;

Vista la nota, prot. n. 21848 del 28 maggio 2026, con la quale il direttore generale degli enti locali e finanze comunica l'esito della verifica dei requisiti del commissario straordinario nominato con la sopraccitata deliberazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tiana è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Bonu è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Tiana fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario, così nominato, spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente alla relazione dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, allegata al decreto medesimo per farne parte integrante, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 28 maggio 2026

La Presidente: TODDE

ALLEGATO

Relazione dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

Il consiglio comunale di Tiana è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 e 26 ottobre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Zedda.

In particolare, l'assessore rappresenta che con nota del 5 maggio 2026, acquisita al protocollo con il n. 17353, il Segretario comunale di Tiana, nella persona del dott. Alessandro Marco Defrassu, ha comunicato le dimissioni dalla carica di sindaco del sig. Pietro Zedda, presentate in data 29 aprile 2026, e, con nota acquisita al prot. n. 20246 del 20 maggio 2026, che le stesse dimissioni, sono divenute irrevocabili essendo decorso il termine di venti giorni previsto dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Accertate le dimissioni del sindaco, si è determinata l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si rende, quindi, necessario procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Tiana e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Tanto premesso, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Tiana e la nomina del commissario straordinario.

L'assessore: SPANEDDA**26A02791**

DECRETO 28 maggio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Uras e nomina del commissario straordinario.

LA PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005 sopraccitata, che prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la no-



mina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 26/1 del 22 maggio 2026, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, si dispone:

di sciogliere il consiglio comunale di Uras e di nominare il commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, nella persona della dott. Giovanni Mario Basolu;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il rinnovo del consiglio comunale deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge;

di condizionare sospensivamente gli effetti della nomina alla positiva verifica, da parte della Direzione generale degli enti locali e finanze dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa;

Vista la nota, prot. n. 21670 del 27 maggio 2026, con la quale il direttore generale degli enti locali e finanze comunica l'esito della verifica dei requisiti del commissario straordinario nominato con la sopraccitata deliberazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Uras è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Mario Basolu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Uras fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario, così nominato, spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente alla relazione dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, allegata al decreto medesimo per farne parte integrante, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 28 maggio 2026

La Presidente: TODDE

ALLEGATO

Relazione dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

Il consiglio comunale di Uras è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig. Samuele Fenu.

Con nota del 12 maggio 2026, acquisita al protocollo n. 19117 del 13 maggio 2026, come integrata con nota del 13 maggio 2026, acquisita in pari data al protocollo n. 19154, il segretario comunale del Comune di Uras ha trasmesso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3726/2026, pubblicata in data 12 maggio 2026, che ha sancito l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Uras n. 34 del 14 ottobre 2025, con la quale l'organo consiliare aveva disposto la surroga di uno dei consiglieri comunali dimissionari procedendo alla convalida dell'eletto in sua sostituzione.

L'assessore sottolinea che tale sentenza ha, inoltre, accertato che «in data 30 settembre 2025 sette consiglieri comunali su dodici hanno presentato contestualmente le proprie dimissioni, facendole acquisire al protocollo dell'ente in sequenza immediata. Tale circostanza integra in modo oggettivo e automatico la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del TUEL».

Si rende, quindi, necessario procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Uras e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Tanto premesso si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Uras e la nomina del commissario straordinario.

L'assessore: SPANEDDA

26A02792

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di guaifenesina, «Actigrip Tosse Mucolitico».

Estratto determina AAM/PPA n. 317/2026 del 29 maggio 2026

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.d) con la conseguente immissione in commercio del medicinale ACTICRIP TOSSE MUCOLITICO nella confezione di seguito indicata:

Confezione:

«20 mg/ml soluzione orale, gusto mentolo» flacone vetro da 300 ml) - A.I.C. n. 041772029 (base 10) 17USZX (base 32);

Principio attivo: guaifenesina


Codice di procedura europea: BE/H/0303/001/IB/040

Codice pratica: C1B/2025/2757

Titolare A.I.C.: Kenvue Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, Km 23,500 - 00071, Pomezia (RM), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopraccitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-bis.



Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02823

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vellutan»

Con la determina n. aRM - 79/2026 - 972 del 27 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Abiogen Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VELLUTAN:

confezione: 031494014;

descrizione: «4 microgrammi/g unguento» tubo 20 g;

confezione: 031494026;

descrizione: «4 microgrammi /g emulsione cutanea» flacone con erogatore 20 ml.;

confezione: 031494038;

descrizione: «4 microgrammi /g emulsione cutanea» flacone con erogatore 30 ml.;

confezione: 031494040;

descrizione: «4 microgrammi /g emulsione cutanea» flacone con erogatore 50 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02824

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 316/2026 del 29 maggio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* avente ad oggetto una variazione di Tipo II, C.I.4, approvato dallo stato di riferimento (RMS):

N.1 variazione di tipo II, C.I.4: Aggiornamento degli stampati per includere un'avvertenza relativa al possibile sviluppo di grave acidosi lattica e/o encefalopatia di Wernicke nei pazienti con una persistente carenza di tiamina (vitamina B1). Adeguamento alla linea guida sugli eccipienti, al QRD *template* e modifiche editoriali.

Sono di conseguenza modificati i paragrafi n. 2, 4.2, 4.4, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Relativamente ai medicinali «LIPOFLEX» (AIC 043568), «NU-TRIPLUS OMEGA» (AIC 040416), «OMEGAFLEX» (A.I.C. 043915) e «OMEGAPRO» (AIC 043916) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2025/130.

Codice procedura europea: DE/H/xxxx/WS/2021 (DE/H/4087/001-004/WS/039, SE/H/920/002/WS/049, SE/H/1434/001/WS/023, SE/H/1435/001/WS/023).

Titolare A.I.C.: B. BRAUN MELSUNGEN AG, con sede legale e domicilio fiscale in Carl Braun Strasse, 1, 34212-Melsungen, Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02861

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido acetilsalicilico e acido ascorbico, «Acido Acetilsalicilico e Acido Ascorbico Coop».

Estratto determina AAM/PPA n. 318/2026 del 29 maggio 2026


Trasferimento di titolarità: AIN/2026/562.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Coop Italia società cooperativa con sede legale e domicilio fiscale in via Del Lavoro, 6-8, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna, codice fiscale 00715170155.

Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO E ACIDO ASCORBICO COOP

036637015 - «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse,

alla società Aeffe Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Carlo Porta 49, 20064 Gorgonzola, Milano, codice fiscale 08343680966.



Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02862

Rettifica della determina n. 193/2026 del 2 aprile 2026, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bisoprololo, «Bisoprololo Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 319/2026 del 29 maggio 2026

La determina AAM/PPA n. 193/2026 del 2 aprile 2026, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 87 del 15 aprile 2026, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bisoprololo, «Bisoprololo Sandoz», è rettificata come segue:

all'art. 1 (autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.) ove si legge:

A.I.C.: 052865159 - «1,25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPAAL-PVC/AL (codice base 32 1LFB47);

A.I.C.: 052865161 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA-ALPVC/AL (codice base 32 1LFB49);

A.I.C.: 052865173 - «3,75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPAAL-PVC/AL (codice base 32 1LFB4P);

A.I.C.: 052865185 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA-ALPVC/AL (codice base 32 1LFB51);

A.I.C.: 052865197 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA-ALPVC/AL (codice base 32 1LFB5F);

A.I.C.: 052865209 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA-ALPVC/AL (codice base 32 1LFB5T);

A.I.C.: 052865211 - «1,25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPAAL-PVC/AL (codice base 32 1LFB5V);

A.I.C.: 052865223 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA-ALPVC/AL (codice base 32 1LFB6Z);

A.I.C.: 052865235 - «3,75 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPAAL-PVC/AL (codice base 32 1LFB6M);

A.I.C.: 052865247 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA-ALPVC/AL (codice base 32 1LFB6Z);

A.I.C.: 052865250 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA-ALPVC/AL (codice base 32 1LFB72);

A.I.C.: 052865262 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA-ALPVC/AL (codice base 32 1LFB7G).

Leggasi:

A.I.C.: 052865159 - «1,25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPAAL-PVC/AL (codice base 32 1LFB47);

A.I.C.: 052865161 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA-ALPVC/AL (codice base 32 1LFB49);

A.I.C.: 052865173 - «3,75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPAAL-PVC/AL (codice base 32 1LFB4P);

A.I.C.: 052865197 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA-ALPVC/AL (codice base 32 1LFB5F);

A.I.C.: 052865211 - «1,25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPAAL-PVC/AL (codice base 32 1LFB5V);

A.I.C.: 052865223 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA-ALPVC/AL (codice base 32 1LFB6Z);

A.I.C.: 052865235 - «3,75 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPAAL-PVC/AL (codice base 32 1LFB6M);

A.I.C.: 052865247 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA-ALPVC/AL (codice base 32 1LFB6Z);

A.I.C.: 052865250 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA-ALPVC/AL (codice base 32 1LFB72);

A.I.C.: 052865262 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA-ALPVC/AL (codice base 32 1LFB7G).

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la determina di rettifica sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi gli effetti prodotti *medio tempore* dalla determina AAM/PPA n. 193/2026 del 2 aprile 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 87 del 15 aprile 2026.

26A02863

**MINISTERO DEGLI AFFARI
 ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
 INTERNAZIONALE**

**Limitazione delle funzioni del titolare
 del Consolato onorario di Santa Maria (Brasile)**

IL DIRETTORE GENERALE
 PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
 E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Maria Arnilda Favaretto Agente Consolare onorario in Santa Maria (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;



i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato del decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A02793

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 0 8 *

€ 1,00

